

21-12-2022

Punto 12) Conferenza Unificata
21 dicembre 2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/116/CU14/C11

**POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “MODIFICA DEL CODICE DELLA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE EMANATO CON DECRETO LEGISLATIVO 10
FEBBRAIO 2005, N. 30 (CPI)”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 12) Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

All’art. 1 si propone l’inserimento dopo la locuzione “denominazioni di origine protette” delle seguenti parole “**nonché dei segni distintivi**” coerentemente con quanto disposto all’art. 2 del d.lgs 30/2005.

MOTIVAZIONE

La proposta viene formulata al fine di includere nel divieto di registrazione (art 1 della pdl) i segni distintivi oggetto di protezione in base all’art. 2 del dlgs 30/2005.

Articolo 3

Per quanto riguarda l’art. 3, che modifica l’articolo 65 decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si ritiene inappropriato, oltretutto inefficace ai fini dell’incentivazione dell’attività di ricerca applicata e della brevettazione a fini industriali, mettere in capo agli enti i diritti nascenti dalle invenzioni riconoscendo ai ricercatori solo i diritti d’autore.

Si perde ogni spinta ai ricercatori di sviluppare innovazioni con ricadute positive sul mercato e sulla società, essendone espropriati dei vantaggi derivanti da esse.

Inoltre, la norma non attribuisce nessun obbligo o incentivazione a fare uso profittevole di tali brevetti e a garantirne la massima diffusione e trasferimento anche al fine di generare entrate addizionali per le Università. Pertanto, anche l’eventuale riconoscimento del 50% dei proventi ai ricercatori ha poca rilevanza dal momento che essi non detengono la proprietà e l’autonomia di promuovere e diffondere le modalità di sfruttamento economico dell’invenzione.

Il rapporto dovrebbe essere invertito. I diritti devono essere primariamente riconosciuti al ricercatore o ai ricercatori e solo in subordine va riconosciuto un diritto parziale alle Università o agli enti di ricerca per aver messo a disposizione strutture tecnologiche, spazi, personale e altre risorse.

Roma, 6 luglio 2022.